



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

I. SEGUITO DELL'ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO
E DI ATTI DI AUTOORGANIZZAZIONE

II. SEGUITO DELL'ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

4^a seduta (2^a pomeridiana): mercoledì 12 dicembre 2018

Presidenza del presidente MORRA

I N D I C E

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 3

Seguito dell'esame del Regolamento interno e di atti di autoorganizzazione

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore .Pag. 3, 4, 6 e passim

GARAVINI (PD), senatrice 3

URRARO (M5S), senatore 4, 8, 9 e passim

LATTANZIO (M5S), deputato 6

GIARRUSSO (M5S), senatore ... 6, 8, 13 e passim

MIRABELLI (PD), senatore ... 7, 8, 12 e passim

PAOLINI (LEGA), deputato ... 7, 11, 15 e passim

VITALI (FI-BP), senatore ... 8, 10, 11 e passim

GRASSO (Misto-LeU), senatore Pag. 9, 12,
15 e passim

BARTOLOZZI (FI), deputata 9, 13, 20

MIGLIORINO (M5S), deputato 10, 14, 18 e passim

FERRO (FDI), deputata 10

SANTELLI (FI), deputata 10, 16, 19

TONELLI (LEGA), deputato 10

DARA (LEGA), deputato 19

AIELLO Piera (M5S), deputata 19

ENDRIZZI (M5S), senatore 19, 21, 24

Seguito dell'esame del Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 25

GRASSO (Misto-LeU), senatore 25

ALLEGATO 27

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia- Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FDI; Liberi e Uguali: LEU; Misto: MISTO; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: MISTO-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: MISTO-MIN.LING.; Misto-Noi Con l'Italia-USEI: Misto-NCI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: MISTO-+E-CD.

I lavori hanno inizio alle ore 19,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Seguito dell'esame del Regolamento interno e di atti di autoorganizzazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del Regolamento interno e di atti di autoorganizzazione.

Avverto che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana è stato avviato l'esame degli emendamenti riferiti al testo del Regolamento interno.

Onorevoli colleghi, segnalo quanto mi è stato sollecitato dalla collega Bartolozzi: probabilmente non tutti hanno compilato il modulo relativo all'autodichiarazione, con cui si attesta che non si è nelle condizioni indicate dalla legge istitutiva. Tutti possono trarre lezione da quanto ci ha ricordato la collega Bartolozzi, quindi occorre compilare celermente il modulo, al fine di far sapere alla Presidenza chi si trovi in una situazione che la legge istitutiva vuole segnalare.

Procediamo alla discussione sulle proposte di modifica che ancora devono essere sottoposte a votazione.

Ricordo che nella precedente seduta sono stati accantonati gli articoli 7 e 11.

Poiché non è presente il proponente, senatore Grasso, propongo di accantonare gli emendamenti 12.1 e 12.2 e di procrastinare la riflessione sull'articolo 12, quindi anche l'illustrazione dell'emendamento 12.3, perché è corretto attendere la discussione sugli emendamenti 12.1 e 12.2. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

GARAVINI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Dal momento che al Senato sono ancora in corso i lavori e alcuni colleghi non hanno avuto modo di raggiungerci, tra cui anche alcuni Capigruppo, ad esempio il nostro, le chiederei, se lei e i colleghi foste d'accordo, di proseguire con il voto degli articoli che non prevedono modifiche e di accantonare tutti quelli sui quali sono presenti emendamenti, in modo tale da poter successivamente procedere ai voti, dando l'opportunità a tutti i colleghi di interloquire.

PRESIDENTE. Senatrice Garavini, la proposta è immediatamente accolta e dunque dispongo l'accantonamento dell'articolo 13.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

PRESIDENTE. Colleghi, in attesa che ci raggiungano i colleghi del Senato, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 19,16, è ripresa alle ore 19,40).

PRESIDENTE. Poiché i lavori dell'Aula del Senato proseguono, se non vi sono obiezioni, il senatore Urraro può iniziare ad illustrare i suoi emendamenti; successivamente procederemo con il voto degli articoli sui quali non vi sono emendamenti dei senatori impegnati nei lavori dell'Aula.

URRARO (M5S). Signor Presidente, se non ho perso il filo, tralasciando gli articoli accantonati, riprendiamo dall'articolo 12.

Allora, quanto alla pubblicità dei lavori dei Comitati, l'emendamento 12.3 prevede che il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, possa disporre la redazione del resoconto stenografico di una o più sedute del Comitato medesimo, oppure di non pubblicare il resoconto stenografico.

Vi leggo il testo dell'emendamento: «Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre la redazione del resoconto stenografico di una o più sedute del Comitato medesimo. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico di cui al comma precedente, che viene comunque redatto».

Quanto all'emendamento 13.2, al comma 3 dell'articolo, sempre in riferimento ai Comitati, si propone la possibilità di riferire ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza, eliminando il termine «bimestralmente» previsto dall'attuale formulazione.

Ancora con riferimento ai Comitati, l'emendamento 13.4 prevede l'introduzione di un comma 3-*bis*: «Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati». Si tratta di un'ulteriore facoltà per agevolare i lavori in determinate materie.

L'emendamento 15.2 è invece riferito all'attività istruttoria. L'articolo 15 stabilisce: «Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni anche mediante libere audizioni». Si propone di inserire, dopo le parole articolo 14, le altre «ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva».

L'emendamento 15.3 prevede l'inserimento del comma 1-*bis* con la seguente formulazione: «La Commissione procede alle audizioni nelle forme previste dall'articolo 4 della legge istitutiva,» – che regola le audizioni – «salvo diversa deliberazione».

L'emendamento 17.1 prevede un'ulteriore facoltà di semplificazione e velocizzazione alla luce degli attuali strumenti: i testimoni possono essere convocati, oltre che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche con posta elettronica certificata.

L'emendamento 20.1 fa riferimento all'accesso all'archivio della Commissione, molto perimetrato rispetto ad una determinata casistica. All'articolo 20, comma 3, del Regolamento interno si legge: «Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere». A seguire si propone di aggiungere le seguenti parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del presente Regolamento», ossia in riferimento a violazioni del segreto apposto dalla Commissione, ad informazioni di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso o al sopraggiungere di una delle condizioni previste nel codice di autoregolamentazione, «il Presidente, informato l'Ufficio di Presidenza, può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio».

Quanto invece all'emendamento 21.2, è soltanto un adeguamento alla modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera o), divenuta lettera z), della legge istitutiva.

L'emendamento 24.1, relativo alle collaborazioni esterne, propone di sostituire l'articolo 24, comma 1, con una nuova disposizione di cui do lettura: «Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il migliore espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Com-

missione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima e in sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi definisce l'oggetto e i termini di inizio e scadenza, salvo rinnovo, dello stesso. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico».

L'emendamento 24.3 propone di eliminare le parole «comma 1» all'articolo 24, comma 2, in modo da estendere il vincolo del segreto per i collaboratori della Commissione a tutte le tipologie di atti acquisiti in base all'articolo 5 della legge istitutiva e non solo a quelli di cui al comma 1.

LATTANZIO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 21.3 prevede che il comma 1 sia sostituito dal seguente: «La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge istitutiva con cadenza trimestrale con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori». Questo per cercare di tenere sempre all'ordine del giorno dei due rami del Parlamento il tema del contrasto alla criminalità organizzata.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, a questo proposito si era pensato – vediamo se sono d'accordo anche gli altri colleghi – di passare da una cadenza trimestrale ad una semestrale per allineare la relazione a quella semestrale di DIA e procura nazionale antimafia, ovviamente sempre che siano d'accordo il proponente e gli altri colleghi.

LATTANZIO (M5S). Assolutamente sì.

GIARRUSSO (M5S). In tal modo DIA, procura nazionale antimafia e Commissione antimafia presenterebbero la relazione al Parlamento: questa in sintesi sarebbe l'idea.

PRESIDENTE. Sempre in attesa dell'arrivo del senatore Grasso, passiamo all'esame dell'articolo 21, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Grasso, identico all'emendamento 21.2, presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 21.3 (testo 2), dove, con l'assenso del presentatore, onorevole Lattanzio, le parole «cadenza trimestrale» sono state sostituite dalle altre «cadenza semestrale».

Metto ai voti l'emendamento 21.3 (testo 2), presentato dal senatore Lattanzio.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 20.1, sul quale nutro un dubbio. L'accesso agli atti deve essere comunque sempre autorizzato dal Presidente, in qualunque caso e per qualunque questione. Pertanto, non so se sia necessario metterlo per iscritto. Dopodiché, se manteniamo tale emendamento, la stessa previsione deve valere anche, e soprattutto, per il comma 2 dell'articolo 19. Tale comma è quello in cui si fa riferimento all'individuazione della persona che viola il segreto, cioè che accede agli atti e che viola il segreto. Mi pare che questo sia il caso principale per cui il Presidente può vietare che quella persona possa continuare ad accedere agli atti. In ogni caso, secondo me, non è necessario specificarlo, perché il Presidente valuta di volta in volta.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, mi sembra che i senatori Urraro e Giarrusso abbiano chiarito che tutto l'equivoco nasce appunto da un refuso e che adesso abbiamo chiarito la situazione.

MIRABELLI (*PD*). Sì, signor Presidente, ma perché l'emendamento recita: «il Presidente, informato l'Ufficio di Presidenza»? Io su questo punto non sono d'accordo. Secondo me, questa è una responsabilità del Presidente. Le autorizzazioni per l'accesso all'archivio e l'ottenimento dei materiali sono questioni sulle quali decide il Presidente. Dopodiché, il Presidente può informare delle ragioni per cui decide di non concedere l'accesso agli atti a una persona, ma in seguito. Convocare l'Ufficio di Presidenza ogni volta che c'è una richiesta di accesso agli atti, a me pare francamente non necessario.

Capisco le osservazioni dei colleghi, ma è meglio se chiariamo qual è il punto. Il punto è: quando il Presidente valuta di non dover dare l'accesso agli atti, a quel punto deve spiegare all'Ufficio di Presidenza perché lo fa.

PRESIDENTE. Deve informare l'Ufficio di Presidenza.

PAOLINI (*LEGA*). Signor Presidente, il dubbio riguarda solo l'eventualità che il soggetto passivo di quest'azione sia un membro dell'Ufficio di Presidenza. In tutti gli altri casi, a meno che il soggetto sia il Presidente stesso (che dovrebbe negare a se stesso l'accesso, ipotesi evidentemente surreale), secondo me ha ragione il collega Mirabelli, nel senso che la de-

cisione la deve prendere il Presidente, salvo poi informare l'Ufficio di presidenza dopo averla presa.

Se, infatti, io faccio parte dell'Ufficio di Presidenza e l'atto riguarda me, il Presidente deve forse chiedermi l'autorizzazione? In tal modo, in quel momento verrebbe meno la ragione per cui si istituisce questa novità.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, io eliminerei l'inciso: «informato l'Ufficio di Presidenza», perché l'emendamento in se è chiaro. Questa facoltà del Presidente può essere esercitata in presenza delle ipotesi di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4.

Quindi, non c'è bisogno di convocare nessun Ufficio di Presidenza; il Presidente, se si trova in quelle condizioni, che sono tassativamente indicate dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 19, vieta l'accesso agli atti e poi, chiaramente, ne informa l'Ufficio di Presidenza, la Commissione e i Presidenti delle Camere. Insomma, la convocazione dell'Ufficio di Presidenza per un'attività del genere sarebbe una formalità ultronea.

URRARO (*M5S*). Signor Presidente, come presentatore dell'emendamento 20.1, sono d'accordo con la proposta del senatore Vitali di eliminare la proposizione incidentale in oggetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1 (testo 2), del senatore Urraro.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato l'emendamento 17.1, del senatore Urraro, riformulato nell'emendamento 17.1 (testo 2).

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei solo ribadire che, a seguito di questa riformulazione, si chiarisce che i mezzi di convocazione sono alternativi e non sostitutivi.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, nell'attuale formulazione è prevista anche la Polizia giudiziaria. Essa viene sostituita totalmente o è considerata mezzo di convocazione aggiuntivo?

PRESIDENTE. È considerato mezzo di convocazione aggiuntivo, senatore Mirabelli.

Metto ai voti l'emendamento 17.1 (testo 2), presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Suspendo brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del senatore Grasso.

(La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 20,05).

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 7.

URRARO (M5S). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 7.1 e 15.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Approfittando della presenza del senatore Grasso riprendiamo l'esame dell'emendamento 11.1, che era stato accantonato vista la problematicità che era stata attribuita allo stesso.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, tra le varie ipotesi, vi era quella di ridurre la maggioranza qualificata dei tre quarti, per le deliberazioni della Commissione sul compimento di atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria, a maggioranza assoluta; potrebbe essere una soluzione di compromesso per mantenere fermo il concetto che una decisione così importante, come l'utilizzo dei poteri dell'autorità giudiziaria, non rischi di essere presa in assenza di un numero minimo di componenti. Ribadisco la disponibilità a presentare una riformulazione dell'emendamento 11.1 con l'indicazione della maggioranza assoluta, anziché i tre quarti.

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, mi preme da magistrato, prima ancora che da politico, intervenire per prima e ho apprezzato il gesto del nostro Capogruppo. In questo modo, si limitano fortemente i poteri della Commissione. Noi vincoliamo l'adozione di atti della Commissione che riguardano l'autorità giudiziaria a una maggioranza, qualunque essa sia (tre quarti, maggioranza qualificata, maggioranza assoluta). Noi limitiamo i poteri dell'Antimafia e io, con tutto il rispetto che ho per le istituzioni dalle quali provengo, lo ritengo sbagliato. La Commissione antimafia è altra cosa, ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria e deve deliberare come è sempre stato fino ad adesso.

Ancora di più mi spaventa, Presidente, la parte seconda dell'emendamento 11.1, in cui si stabilisce una sorta di superprocura. Non me ne voglia il procuratore Grasso, ma noi abbiamo delle regole, che sono diverse da quelle della magistratura. Con queste regole la Commissione antimafia

ha sempre operato e ha operato bene, essendo responsabile delle scelte che compie. Non vorrei che si istituisse in questa sede una superprocura, per cui c'è un organo centrale con due procuratori aggiunti, che poi detta disposizioni alle altre. Pari dignità hanno i commissari che compongono la Commissione antimafia. Veramente ci tengo a ribadirlo da magistrato, prima ancora che da politico: la Commissione antimafia ha la stessa dignità che ha l'organo giurisdizionale. Sono assolutamente contraria all'emendamento 11.1, così come formulato, in entrambe le parti.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, mi associo. Già nella scorsa seduta avevo fatto un intervento in proposito, quindi sottoscrivo assolutamente quanto detto dalla collega.

MIGLIORINO (*M5S*). Signor Presidente, effettivamente ingessarci alla presenza della maggioranza assoluta secondo me è esagerato. È preferibile il testo dell'articolo 11, che prevede la maggioranza dei presenti e non la maggioranza assoluta dei componenti.

FERRO (*FDI*). Signor Presidente, condividiamo in pieno la parte che riguarda la maggioranza qualificata, piuttosto che quella assoluta: sarebbe un restringimento dei poteri, che già sono stati ristretti di per sé nelle nuove norme. Certamente ogni sport ha le proprie regole; tra la magistratura e la Commissione antimafia sicuramente vi sono competenze, compiti e regole differenti. Continuerei sulla scia di quanto è stato fino ad oggi.

SANTELLI (*FI*). Signor Presidente, aggiungerei un dato. Non mi sembra che i poteri concessi a questa Commissione divergano particolarmente dalle leggi istitutive che hanno caratterizzato le Commissioni precedenti. Pertanto, qualsiasi limitazione o correttivo noi apponessimo, dovremmo darne una spiegazione. Ritengo personalmente che una Commissione istituzionale, che ha un'impostazione di Commissione d'inchiesta, pur avendo ovviamente una maggioranza e un'opposizione, lavori soprattutto in termini istituzionali. Non possiamo, già noi, ai fini del Regolamento interno, codificare una sorta di contrapposizione. Daremmo un'immagine diversa da quella che, io credo, la Commissione dovrebbe dare. Infatti, sulla base di una identità sostanziale di poteri affidati a questa Commissione, come potremmo giustificare una scelta di autolimitazione interna?

TONELLI (*LEGA*). Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento 11.1, perché la Commissione antimafia nasce con questa natura, non tanto come contraltare o *competitor* dell'autorità giudiziaria, ma come espressione diretta del corpo elettorale, per avere la possibilità di accedere, con i medesimi poteri, a informazioni che sono utili alla Nazione sotto il profilo della trasparenza. Dover limitare tale potere, al di là del fatto che mi sembra altamente inopportuno, appare come il primo *step*, non dico di uno smantellamento, ma di limitazione di una funzione che

non vuole essere populista, ma che vuole semplicemente dire che la nostra è una Repubblica parlamentare. Considerato il fenomeno delle mafie e la devianza generale di sistema portata proprio da questo fenomeno, ritengo sia opportuno lasciare, in una Repubblica parlamentare, i medesimi poteri a questa Commissione, senza intaccarli assolutamente. Non voglio dire di potenziarli, perché non saprei come, però mi sembra veramente e assolutamente inopportuna la limitazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Grasso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 12, relativo alla pubblicità dei lavori, su cui sono stati presentati degli emendamenti.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 12.1 e 12.2. Innanzitutto, annuncio il voto contrario sull'emendamento 12.1.

La formulazione dell'articolo 12 dell'attuale Regolamento prevede tutte le possibilità di aprire a giornalisti, al pubblico, in locali separati, le sedute della Commissione. Prevedere questo inciso, ossia che la Commissione può disporre che le sedute siano pubbliche, mi sembra sminuire l'attività istituzionale della Commissione.

Esprimo un apprezzamento favorevole sull'emendamento 12.2, perché riguarda i casi in cui il Presidente autorizza il circuito chiuso per giornalisti o per altre persone, quindi è giusto che in quel caso i lavori siano anche trasmessi attraverso la *web TV* della Camera o del Senato della Repubblica.

PAOLINI (*LEGA*). Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento 12.1 per le ragioni già esposte anche dai colleghi. Fermo restando che i poteri, come è giusto che sia, sono in carico al Presidente anche in ordine all'eventuale secretazione o parziale secretazione o interruzione della trasmissione eventualmente iniziata delle sedute, il problema è che già solo il fatto che si discuta di una cosa, può dare adito a equivoci. Se si parla di qualcosa e un attimo dopo si chiude la trasmissione, qualcuno può dire che la Commissione si sta occupando di quella certa cosa.

Credo che l'attuale normativa vada più che bene. La regola deve essere che le sedute sono normalmente riservate. Qui si tratta di invertire in sostanza l'ordine dei fattori: le sedute sono normalmente pubbliche tranne quando sono vietate; la Commissione antimafia – ne parlavo prima con il senatore Giarrusso, anche lui concorde su questo punto – non è proprio una Commissione come tantissime altre. Pertanto, forse è più opportuno

che il prudente apprezzamento del Presidente intervenga nella pubblicità quando serve – e siamo certi che servirà spesso – però la regola dovrebbe essere, a mio avviso e ad avviso della Lega – prevedere normalmente un minimo di riservatezza in più rispetto ad altri casi, e massima conoscibilità e conoscenza nelle situazioni in cui non vi siano rischi di alcun tipo.

Se così non fosse, potrebbe essere controproducente: ad esempio, potrebbe capitare, magari involontariamente per un ritardo nella chiusura o per un errore, di informare di quello che si sta facendo quando invece sarebbe opportuno tenerlo segreto.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, sull'emendamento 12.1 esprimerò un voto contrario perché vorrei mantenere il testo originale, in cui non si dichiara che le sedute sono riservate, ma che le sedute sono trasmesse nell'apposita sala aperta ai giornalisti e quant'altro. Resta tuttavia la facoltà per il Presidente e l'audito di decidere quali parti di una audizione debbano essere secretate. Ho paura e lo dico al presidente Grasso. La frase «Le sedute della Commissione sono pubbliche» è pericolosa perché noi siamo componenti di una Commissione a cui non hanno accesso neanche gli altri parlamentari. Quindi penso che sia più utile mantenere il comma 2, che mi pare risponda alle esigenze che presentava il presidente Grasso con il suo emendamento.

Sono invece favorevole all'emendamento 12.2, nel senso che abbiamo sperimentato il fatto che in alcuni momenti può essere utile anche dare visibilità ad audizioni e discussioni su temi di particolare rilievo; non lo abbiamo mai fatto, però l'accesso alle reti *web* di Camera e Senato può consentire, nel momento in cui c'è, ad esempio, il procuratore nazionale che viene ad illustrare il rapporto semestrale, di dare massima diffusione.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, vorrei chiarire solo un aspetto. A me pareva di dare una sensazione di trasparenza: solo questa era la mia intenzione. Ma visto che non c'è questa necessità, possiamo procedere con la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Grasso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Grasso.

È approvato.

URRARO (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 12.3 propone di introdurre i commi 6 e 7, di seguito riportati: «6. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre la redazione del resoconto stenografico di una o più sedute del Comitato medesimo»; «7. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre

che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico di cui al comma precedente che viene comunque redatto».

BARTOLOZZI (*FI*). Signor Presidente, non ho avuto modo di interloquire con il nostro Capogruppo, ma vorrei fare una riflessione aggiuntiva. In realtà anche qui introduciamo qualcosa di diverso dalla prassi e dal Regolamento della Camera (ma credo che sia anche così al Senato). In tale Regolamento infatti non è prevista l'intesa tra il Presidente e il coordinatore del Comitato «al fine di», e questo non per togliere poteri alla Presidenza, ma per evitare che la Presidenza venga ingolfata di questioni. L'emendamento 12.3 prevede infatti che, ogni volta che noi dobbiamo pubblicare il resoconto stenografico, il Presidente del Comitato debba interloquire con il Presidente della Commissione: si tratta di un aggravio ulteriore per la Presidenza.

Colleghi, io vi potrei leggere il testo – lo stavo guardando poco fa – del Regolamento della Camera per i Comitati, il quale all'articolo 19 dice che il Comitato, se ritiene, «fa presente al Presidente, il quale a sua volta...». Prevedere come ipotesi continuativa che ci debba essere questa interlocuzione tra la Presidenza e il coordinatore di ciascun Comitato, secondo me, è un aggravio ulteriore per la Presidente e bloccherà i lavori anche dei Comitati. Se saranno in numero cospicuo come quelli della scorsa legislatura questo potrebbe ingolfare notevolmente non solo i lavori del Presidente, ma i lavori del Comitato. Ripeto, ciò non è previsto nel Regolamento della Camera.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sulla prima parte dell'emendamento, che riguarda la redazione del resoconto stenografico. Abbiamo interloquito in maniera informale con il segretario di Commissione, il quale ha fatto presente che, in realtà, quando ci sono le audizioni (che costituiscono la maggior parte del lavoro dei Comitati) il resoconto stenografico è previsto. Quindi la questione di cui stiamo parlando riguarda soltanto una parte residuale. Allora o togliamo il riferimento, perché ultroneo, oppure lo specifichiamo. Sembrerebbe infatti che non ci sia il resoconto stenografico, a meno che non lo disponga il Presidente d'intesa con il coordinatore. Io non vorrei che poi fosse interpretato in questo modo.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, *ad adiuvandum*, se ve ne fosse bisogno e con il consenso della collega Bartolozzi, ritengo che sia pleonastico questo emendamento, perché esiste già l'articolo 3 del Regolamento dei Comitati che dice: «Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei Resoconti parlamentari». Per quanto riguarda le audizioni, c'è il resoconto stenografico, perché questa è la consuetudine dell'antimafia. Non vedo perché dovremmo appesantire i lavori e anche l'attività del Presidente, con un concerto preventivo tra il Presidente del Comitato e il Presidente della Commissione. Le cose sono andate bene fino ad ora in questa maniera, e allora perché le dobbiamo

modificare? C'è l'articolo 3 del Regolamento dei Comitati e credo che tutta la materia sia regolamentata adeguatamente.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, io considero utile codificarlo, però lo codificherei come abbiamo fatto nella scorsa legislatura. L'articolo 4 dice una cosa diversa, ossia che le sedute dei Comitati non vanno nei Resoconti parlamentari; non parla dello stenografico. Il resoconto stenografico di regola non è previsto per i Comitati, per cui si può cambiare, se il collega Urraro è d'accordo. Nel caso il coordinatore del Comitato ritenesse opportuno che ci sia il resoconto stenografico, lo chiederà al Presidente. Con nove Comitati non ce la faremmo perché c'è anche un problema di costi e di avere il personale che stenografa. Non è una situazione di facile soluzione e dobbiamo procedere solo se davvero riteniamo che sia importante.

MIGLIORINO (M5S). Signor Presidente, ma il resoconto stenografico non è sempre previsto quando c'è audizione?

MIRABELLI (PD). Solo per le sedute della Commissione in sede plenaria, non per i Comitati.

MIGLIORINO (M5S). Avevamo avuto un'informazione diversa.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, qui dobbiamo intenderci. Il resoconto stenografico non è quello che intendiamo noi in Commissione permanente, dove lo stenografo della Camera d'appartenenza in presenza redige immediatamente il resoconto stenografico.

Qua si intende registrazione della seduta, sbobinatura dell'audio e successiva redazione del verbale della seduta. Anche nella seduta plenaria avviene questo: in questo momento, stiamo registrando la seduta, della quale poi sarà redatto il verbale. Quindi, per resoconto stenografico intendiamo questo.

Altrimenti, dobbiamo riformulare l'emendamento e, con l'aiuto degli Uffici, inserire il termine corretto. Ciò che, infatti, si intendeva fare con l'emendamento del senatore Urraro era sia rendere accessibili i lavori di una seduta ai Commissari che non vi hanno preso parte, i quali in questo modo accedrebbero subito alla sbobinatura della seduta, sia renderli accessibili esattamente come i lavori della Commissione; tant'è che, in quel caso, è prevista la possibilità che il coordinatore chieda al Presidente (questo vuol dire il termine «d'intesa») la secretazione di alcuni verbali, esattamente come avviene per la seduta plenaria. Questo era l'intento che volevamo raggiungere.

Quindi, se siamo d'accordo, possiamo riformulare l'emendamento in modo da garantire a tutti i commissari di poter accedere a tutti i lavori dei Comitati, anche quelli cui non hanno potuto partecipare.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, è chiaro che stiamo parlando della registrazione. Però, siccome anche la registrazione comporta uno sforzo organizzativo molto significativo, ciò vuol dire che, ad ogni riunione del Comitato, non deve essere presente solo un segretario della Commissione, ma è necessario un intero apparato. Questa è la ragione per cui la regola è sempre stata che i Comitati non si registrano, tanto poi, alla fine, c'è la relazione finale in cui si prende atto di tutte le questioni rilevanti che sono emerse dai Comitati.

GIARRUSSO (M5S). Le audizioni nei Comitati vengono registrate. Sono i lavori ulteriori che non vengono registrati.

MIRABELLI (PD). Io, però, proporrei di stabilire che la registrazione deve essere autorizzata. Il coordinatore chiede al Presidente l'autorizzazione a registrare. Non è una procedura difficile e non sarà neanche una evenienza tanto frequente.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, ma se si tratta di una fattispecie diversa dal resoconto stenografico perché non usiamo il termine giusto? Non capisco perché, dovendo scrivere una norma regolamentare, non lo facciamo nella maniera giusta.

Almeno per noi al Senato, il resoconto stenografico è quello che presuppone la presenza dei resocontisti con la macchina Michela, i quali, appunto, trascrivono la seduta con la Michela; dopodiché, se esiste una modalità diversa, descriviamola. Secondo me, ciò che si vuole intendere è la registrazione con trascrizione della registrazione.

GIARRUSSO (M5S). Il termine esatto sarebbe: registrazione della seduta con trascrizione.

PAOLINI (LEGA). Se scrivessimo: «può disporre la registrazione e la trascrizione»? In questo modo la registrazione verrebbe effettuata comunque; se necessario, invece – perché potrebbe non servire – e «d'intesa», la registrazione verrebbe trascritta.

PRESIDENTE. La Commissione, dunque, concorda nel demandare agli Uffici una riformulazione dell'emendamento che tenga conto di quanto emerso dal dibattito.

Prima di procedere, però, dobbiamo attendere qualche secondo perché dobbiamo intervenire anche sul comma 7 dell'emendamento 12.3.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, dal momento che stiamo riscrivendo l'emendamento, io stabilirei una regola, perché, mettendo insieme i due commi, c'è tutto e il contrario di tutto: il Presidente può autorizzare che si effettui la trascrizione o può autorizzare che non si effettui. Allora, stabiliamo una regola; decidiamo che c'è sempre la trascrizione, se

questo dobbiamo fare, e che il Presidente può autorizzare che si scelga di non farla.

SANTELLI (*FI*). Così, l'intesa è richiesta solo se questa non si fa.

MIRABELLI (*PD*). In realtà, io dicevo il contrario.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, voglio ribadire che l'idea era di rendere gli atti accessibili, non solo con la trascrizione stenografica ma anche non coprendoli con il segreto cosiddetto procedimentale, in modo che gli atti possano essere desecretati alla fine delle attività della Commissione.

L'intento è che, immediatamente dopo che viene effettuata la stesura della sbobinatura dell'audio, i commissari possano accedervi. Quindi, il secondo comma attiene al regime d'eccezione: soltanto alcune possono essere segrete e, quindi, non divulgabili, esattamente come le sedute segrete della plenaria. Questo per essere chiari, per non confondere i piani.

PRESIDENTE. Il secondo comma afferisce a questioni inerenti la pubblicità. Nel primo comma c'è un altro approccio, relativo, anche, alla possibilità che la struttura offra questo servizio, per cui bisogna usare cautela. Intanto do lettura della riformulazione: «Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre la registrazione e la trascrizione di una o più sedute del Comitato medesimo».

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, nella scorsa legislatura comunque le audizioni venivano registrate e poi venivano redatti i verbali. Noi non possiamo tornare indietro rispetto a quanto si è fatto, anzi, dobbiamo estendere tale prassi (ma, come dice lei, Presidente, con prudenza) anche ad attività che non siano audizioni e di cui prima non veniva redatto e messo a disposizione di tutti il verbale. Quando lo riterremo necessario, lo chiederemo al Presidente e lo faremo stendere: questa era l'idea. Non redigere più i verbali delle audizioni che vengono svolte nei Comitati sarebbe un passo indietro, cosa che ovviamente non era nelle mie intenzioni.

PRESIDENTE. Ma effettuando registrazione e trascrizione, comunque, si permette a chi non dovesse poter presenziare al lavoro del Comitato di avere dei materiali, pertanto la formulazione mi sembra corretta. Mi rimetto comunque al vaglio della Commissione.

È stata avanzata la seguente proposta di riformulazione: «Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre che, per determinate sedute, non sia resa pubblica la trascrizione di cui al comma precedente, che comunque viene redatta».

SANTELLI (*FI*). Signor Presidente, dobbiamo chiarire il punto. La regola dovrebbe essere che le riunioni dei Comitati possono essere registrate, ma che non vengono sempre trascritte. In alcune occasioni più de-

licate – se capisco bene, senatore Giarrusso – a prescindere che si tratti di audizioni o di riunioni diverse, potrebbero essere, invece, redatti i resoconti; ma solo per alcune. Una volta ottenuta l'autorizzazione, in riferimento a quelle che sono state registrate, il Presidente del Comitato, d'accordo con il Presidente della Commissione, può chiedere che alcune di queste non vengano pubblicate (quelle in regime di riservatezza). Noi dobbiamo decidere, in primo luogo, se vogliamo che tutte le riunioni di tutti i Comitati siano sempre registrate e trascritte. Per quanto possiamo volerlo, mi sembra uno sforzo abnorme da richiedere. Sulle audizioni siamo d'accordo. A prescindere dalle audizioni, in alcuni casi si può chiedere la registrazione. Questo è un primo punto.

MIRABELLI (PD). Collega Santelli, sono d'accordo, però deve essere scritto. Se normiamo, dobbiamo scrivere che le audizioni si registrano sempre, perché non c'è scritto. Io sono d'accordo con lei su tutto e aggiungo che non basta, perché bisogna scriverlo negli emendamenti, altrimenti per le audizioni non è previsto.

PRESIDENTE. Non voglio sovrapporre la mia voce a quella di altri colleghi, ma vorrei ricordare che una cosa sono le audizioni e un'altra sono le sedute: in alcune sedute si può procedere senza effettuare audizioni. Pertanto, volutamente, con il sostantivo «seduta», si amplia (e non di poco) la platea delle esperienze che possono essere assoggettate alla norma stessa.

GIARRUSSO (M5S). In questo caso, alla parola «seduta», potremmo aggiungere «dove non si sono svolte audizioni», per le quali di regola è previsto il resoconto. Se lo normiamo così, non abbiamo indicato che nelle sedute con le audizioni vi è la trascrizione dell'audio. Scriviamolo. Se stiamo normando la prassi, dobbiamo specificarlo.

VITALI (FI-BP). Io propongo questa riformulazione: «Il coordinatore di ciascun Comitato può chiedere al Presidente di disporre la redazione del resoconto stenografico delle sedute ritenute di particolare interesse ed importanza».

PRESIDENTE. C'è un'inversione in questo modo: una cosa è il coordinatore e un'altra è il Presidente, seppur sia prevista l'intesa. Politicamente, si tratta di un'altra prospettiva. Poi, naturalmente, l'Assemblea deciderà.

VITALI (FI-BP). No, perché il coordinatore di ciascun Comitato può chiedere e il Presidente può negare l'autorizzazione.

PRESIDENTE. È il potere di impulso, però, che viene concesso al coordinatore, negandolo al Presidente.

VITALI (*FI-BP*). Ho capito, ma il Presidente non sa ciò che si sta facendo nell'attività del Comitato. Se si istituiscono dei Comitati e ogni Comitato ha una propria area di azione, è chiaro che il Presidente viene informato di tutto, ma non partecipa alle attività. Il Comitato è autonomo. Io sono stato coordinatore di Comitato: l'ordine del giorno lo predispono io, decidevo io cosa fare, non chiedevo al Presidente.

PRESIDENTE. Siccome si tratta di un problema che deve essere coordinato con altre parti del testo, possiamo, a mio avviso, anche accettare, perché comunque in seguito si affronteranno altre questioni che potrebbero incidere su quanto approviamo in questa sede.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, condivido la proposta di rinviare ad altro testo. Visto che, subito dopo, dovremo occuparci del Regolamento sul funzionamento dei Comitati, inseriremo meglio la norma in quell'occasione, in una formulazione più idonea.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatore Urraro?

URRARO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.3 risulta dunque ritirato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, l'emendamento 13.1 vorrebbe evitare che i Comitati diventassero pletorici. Per favorirne l'agevole lavoro, ho ritenuto di inserire un solo rappresentante per ogni Gruppo: otto sono i Gruppi che fanno parte di questa Commissione, più il coordinatore del Comitato; mi pare che già nove persone che si debbano riunire per svolgere il lavoro dei Comitati possano agevolmente lavorare. Non dare indicazioni sul numero dei componenti potrebbe portare ad arrivare anche a venti membri.

Mi pare – e su questo vorrei essere rassicurato – che possano partecipare ai lavori dei Comitati anche coloro che non ne facciano parte. La limitazione prevista dall'emendamento mira a rendere più agile il lavoro del Comitato. Questo è lo spirito dell'emendamento.

MIGLIORINO (*M5S*). Signor Presidente, ma fossimo interessati in due per Gruppo a partecipare a un Comitato, ci troveremmo limitati e potremmo partecipare ad uno solo?

DARA (*LEGA*). Signor Presidente, intervengo solo per rilevare che poi non c'è più la rappresentatività dei Gruppi. La presenza non è rapportata.

SANTELLI (*FI*). Non è un problema che credo avremmo noi di Forza Italia a livello di rappresentanza, tuttavia, siccome non credo che ci possano essere tanti Comitati quanti sono i rappresentanti del Gruppo maggiore, rischiamo sostanzialmente di scrivere che alcuni colleghi non potranno partecipare ai Comitati.

AIELLO Piera (*M5S*). Ma se io, ad esempio, volessi solo ascoltare quello che viene detto in un Comitato, anche in caso non intervenissi mi verrebbe proibito?

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, stiamo parlando della Costituzione dei Comitati. Diciamo che ci vuole un rappresentante per ogni forza politica, per ogni Gruppo. Possono partecipare tutti i membri della Commissione, ed è sempre stato così. Guardate, non c'è un problema democratico, perché nei Comitati non si vota – si vota in Commissione – la relazione che i Comitati definiscono. Pertanto non succede che a un parlamentare venga preclusa la possibilità di partecipare a un Comitato. Non sono chiusi, se non – mi pare – i due istituzionali (quello che interviene sulla desecretazione degli atti e forse un altro); tutti gli altri sono aperti. L'attuale Regolamento prevede che debba esserci almeno un rappresentante per Gruppo. Il collega Grasso aggiunge la parola «solo», ma io non vedo la differenza.

L'emendamento 13.1 non dice che può partecipare un solo rappresentante per Gruppo.

GIARRUSSO (*M5S*). Apprezzando l'intento dell'emendamento, ma non condividendolo, come dicevamo prima, il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario, ritenendo peraltro che la partecipazione ai Comitati debba essere la più ampia e partecipata possibile, senza limitazioni a un rappresentante.

Se mi permettete, racconto un aneddoto relativo alla Commissione antimafia della scorsa legislatura. Nel Comitato sugli enti locali la presidente Bindi vi partecipò come commissario: si sedette tra i commissari e seguì l'audizione come qualsiasi altro componente della Commissione. Le sedute devono essere aperte sotto questo profilo, quindi anche la partecipazione a pieno titolo, secondo me.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, nella attuale norma si legge: «ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante». Ciò significa che deve impegnarsi a garantire una presenza. Pertanto, se qui si inserisce un solo rappresentante, si dice non solo che deve averne uno, ma che non può averne più di uno: sono due questioni completamente diverse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Grasso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

L'approvazione dell'emendamento 13.2 preclude la votazione dell'emendamento 13.3.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 13.5.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, ogni biennio, analogamente a quanto avviene per le Commissioni permanenti, era previsto che anche la Commissione antimafia venisse rinnovata. Siccome la legge istitutiva non contiene più questa previsione, tale emendamento prevede un'abrogazione cosiddetta ordinamentale e serve ad allinearsi alla legge.

GRASSO (*Misto-LeU*). Senatore Giarrusso, la ringrazio. Vedo che ha compreso appieno il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Grasso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, l'emendamento 15.1 vuole dare maggiore importanza alla testimonianza. In passato si è quasi sempre fatta l'audizione in forma libera, mentre l'audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, dà una maggiore importanza all'atto, in quanto il testimone ha tutti gli obblighi del testimone dinanzi all'autorità giudiziaria. L'idea è di considerare normale l'audizione a testimonianza e, di volta in volta, decidere se fare l'audizione in forma libera oppure no. In sostanza, si capovolgerebbe quello che si è fatto sempre, se si ritiene che sia una cosa utile.

BARTOLOZZI (*FI*). Signor Presidente, personalmente sono assolutamente d'accordo con quello che dice il senatore Grasso, perché è un'as-

sunzione di responsabilità in più. Siccome noi, come Commissione antimafia, abbiamo gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, come abbiamo detto prima, acquisire le informazioni e svolgere le audizioni sotto forma di testimonianza e quindi con una formula d'impegno, equivale a dare una sacralità all'audizione.

Invertire la regola, quindi. La si irrigidisce – è vero – ma così ha un diverso senso: impegna a dire il vero e impegna anche, assumendo la responsabilità penale, nei confronti delle dichiarazioni che si rendono. Quindi, l'inversione delle forme secondo le quali noi acquisiamo le informazioni ci convince molto.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, io sono per mantenere la regola che ci siamo dati in cinquant'anni di lavori della Commissione antimafia, nel senso che penso che l'audizione libera consenta alla Commissione di lavorare meglio e all'audito di sentirsi più a suo agio.

Il tema della testimonianza e la possibilità di convocare una persona come testimone utilizzando i poteri dell'autorità giudiziaria è una modalità che deve essere residuale, nel senso che noi la utilizziamo (e lo abbiamo fatto) quando ve n'è bisogno o quando una persona convocata si rifiuta di venire in audizione. Come ricordava il senatore Giarrusso, lo abbiamo fatto – e credo sia stata l'unica volta – con il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Abbiamo usato le forze dell'ordine e i poteri dell'autorità giudiziaria solo per sequestrare gli archivi del Grande Oriente d'Italia.

Attenzione, quindi, perché rendere prioritaria la testimonianza cambia la natura del lavoro che qui dobbiamo svolgere, che è un lavoro fatto di audizioni e di richieste di collaborazione alle persone che qui vengono audite. Non dobbiamo inquisirle: non è questo il compito della Commissione antimafia.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, osservo che l'emendamento successivo, il 15.2, a firma del senatore Urraro, propone una formula intermedia e cioè prevede che oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, ovvero alle audizioni a testimonianza, può acquisire documentazione anche mediante libere audizioni. Si pone, cioè, un accento, nella costruzione, meno diretto sulla prevalenza, perché prevede le audizioni come aggiunta a qualcosa che è già incluso, senza però dare un ordine di priorità assoluta.

VITALI (FI-BP). Signor Presidente, io ritengo che la formulazione dell'articolo 15 sia esaustiva, laddove recita che: «Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni» il che non esclude che possano essere testimonianze.

In questa Commissione vengono audite persone che devono testimoniare, ma anche tantissima altra gente che dà un contributo: il capo della

polizia, piuttosto che il comandante dei carabinieri, piuttosto che il procuratore nazionale antimafia. Vogliamo forse acquisire la loro audizione sotto forma di testimonianza? La mia proposta, quindi, è che, di volta in volta, la Commissione si regoli se procedere all'audizione in forma libera o come testimonianza. Quindi, in conclusione, io credo che la formulazione preesistente sia soddisfacente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Grasso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

Comunico che l'emendamento 15.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, l'emendamento 18.1 è di natura ordinamentale. Con esso si chiede che all'articolo 18, comma 2, dopo le parole «366 e seguenti», si inseriscano le seguenti: «del Capo I del Titolo II del codice penale».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, del senatore Grasso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Grasso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, sull'emendamento 24.1, siccome valuteremo le scelte da fare in base al bilancio, io sono d'accordo sul numero di dodici collaboratori a tempo pieno, ma vorrei chiarire che la Commissione può, altresì, avvalersi di collaboratori a tempo parziale, retribuiti o a titolo gratuito. La previsione originale dell'emendamento in cui si legge «a tempo parziale e a titolo gratuito» non fa una distinzione chiara. Mi parrebbe più chiaro scrivere «a tempo parziale o a titolo gratuito» oppure «anche a titolo gratuito».

Sono disposto ad accettare proposte al riguardo, ma stiamo decidendo che i collaboratori a tempo parziale non sono in alcun modo retribuiti?

PAOLINI (*LEGA*). Signor Presidente, io vorrei chiedere al senatore Urraro, presentatore dell'emendamento 24.1, di riformularlo. Nell'espressione «a tempo parziale e a titolo gratuito», la gratuità della prestazione si riferisce ai collaboratori a tempo parziale o si tratta di un altro *genus*? Se io ho dieci collaboratori a tempo parziale pagati 1 euro l'ora e ne ho cento a titolo gratuito è un conto, ma se ne ho cinque a tempo parziale pagati poco e/o a titolo gratuito è un altro conto ancora.

Quindi, cosa si intende esattamente? Possiamo avere «x» persone pagate meno, in sostanza, perché a tempo parziale, e un numero non limitato di collaboratori *gratis*? È questo il senso dell'emendamento?

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, per quello che io avevo percepito, i collaboratori non sono pagati ma hanno un rimborso spese. Quindi, tale questione mi pare di lana caprina: a titolo gratuito, pagati un euro l'ora oppure no. In base a quello che io so, ma naturalmente posso essere smentito, vi è solo un rimborso spese, non un'indennità data dal Parlamento.

Naturalmente, se il collaboratore è a tempo pieno, ogni volta che viene qui in Commissione gli viene rimborsato albergo e ristorante. Se è a tempo parziale, queste cose vengono valutate; tuttavia, le spese sono sempre considerate in relazione alla necessità di venire a lavorare del collaboratore, che sia a tempo parziale o a tempo pieno.

MIRABELLI (*PD*). Sono talmente d'accordo con il senatore Grasso che ribadisco un punto: se scriviamo «a tempo parziale e a titolo gratuito», intendiamo che chi è a tempo parziale è anche a titolo gratuito, ossia non ha alcun tipo di retribuzione, né di rimborso spese. Decidiamo quindi che tutti quelli a tempo parziale non abbiano neanche un rimborso spese?

VOCI DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. No, no.

MIRABELLI (*PD*). Allora non va bene come è scritto.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, collega Mirabelli, avevamo parlato con il segretario di Commissione proprio di questo e credo che ne avessimo discusso anche in Ufficio di Presidenza. Avevamo accennato

al fatto che effettivamente la formulazione si prestava a questo equivoco. Chiedo dunque un aiuto nella riformulazione, in modo da indicare che, sia chi è a tempo pieno, sia chi è a tempo parziale, partecipa a titolo gratuito, «salvo rimborso spese» o «con il solo rimborso delle spese». Non ci sono emolumenti per la collaborazione.

MIGLIORINO (M5S). Propongo di utilizzare la stessa dicitura dell'articolo 24, comma 4: «fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento dei compiti specificatamente assegnati».

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, devo fare una precisazione: la collaborazione a tempo pieno da parte di personale distaccato da altre amministrazioni è resa comunque garantendo una retribuzione alle persone. Tuttavia, se abbiamo collaboratori che non sono distaccati da altre amministrazioni, perché magari provengono dal settore privato o sono liberi professionisti, a questi non spetta nulla, se non il rimborso spese?

PRESIDENTE. La proposta è di rivedere il comma 4 dell'articolo 24 in questa formulazione: «i collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificatamente assegnati».

MIGLIORINO (M5S). Ma si capisce che è per i collaboratori ulteriori rispetto ai 12 a tempo indeterminato?

PRESIDENTE. Sì.

Metto ai voti l'emendamento 24.1 (testo 2), presentato dal senatore Urraro.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 24.2.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, vorrei fare solo una precisazione sull'emendamento e sulla segretezza. Nel comma 2 dell'articolo 24 viene richiamato soltanto l'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva; sotto il profilo dell'obbligo alla segretezza, invece, sarebbe utile richiamare qualche altro comma dell'articolo 5 e dell'articolo 6. Propongo quindi di indicare genericamente gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, senza specificare i commi. Questo era il tentativo: un collegamento, più un *drafting* che altro.

PRESIDENTE. Comunico, però, che in questo caso l'approvazione dell'emendamento 24.2 precluderebbe l'emendamento 24.3, perché risulterebbe di maggior portata.

GRASSO (*Misto-LeU*). L'articolo 6 riguarda l'obbligo al segreto, quindi deve essere collegato. Diciamo che l'emendamento è compreso più che precluso, Presidente: propongo il riferimento all'articolo 5, senza la specificazione del comma 1, e aggiungo quello all'articolo 6. È un emendamento comprensivo dell'altro, che quindi è assorbito più che precluso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Grasso.

È approvato.

L'emendamento 24.3 è pertanto assorbito.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il testo del Regolamento interno nel suo complesso.

È approvato. (*All'unanimità*).

La Commissione dà mandato alla Presidenza affinché apporti le opportune modifiche di forma e i necessari coordinamenti al testo finale.

Seguito dell'esame del Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati. Procediamo all'esame dell'emendamento C.41. «All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "appartenente ad altro gruppo parlamentare"».

GRASSO (*Misto-LeU*). L'articolo 4 riguarda la validità delle riunioni del Comitato. Sono valide se è presente, oltre al coordinatore o al componente delegato, almeno un altro componente, appartenente ad altro Gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento C.41, presentato dal senatore Grasso.

Non è approvato.

Non essendovi altre proposte emendative, metto ai voti l'articolo 1 del Regolamento minore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 del Regolamento minore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 del Regolamento minore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 del Regolamento minore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 del Regolamento minore.

È approvato.

Metto ai voti il testo del Regolamento minore nel suo complesso.

È approvato. (*All'unanimità*).

La Commissione dà mandato alla Presidenza affinché apporti le eventuali correzioni di forma conseguenti alle modifiche approvate al Regolamento interno della Commissione inquirente.

L'esame del Regolamento interno è così concluso.

I lavori terminano alle ore 21,25.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO
INTERNO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1.

(Norme applicabili)

1.1

(Approvato)

URRARO

Al comma 1, le parole: «legge 19 luglio 2013, n. 87», sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 2018, n. 99».

Articolo 1. *(Approvato nel testo modificato)*

Art. 2.

(Composizione e durata)

2.1

(Approvato)

URRARO

Al primo comma, le parole: «XVII legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «XVIII legislatura».

Articolo 2. *(Approvato nel testo modificato)*

Articolo 3. *(Approvato)*

Articolo 4. *(Approvato)*

Articolo 5. *(Approvato)*

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

6.1

(Approvato)

URRARO

Al comma 3, le parole: «riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «anche in occasione di missioni, riferendo tempestivamente all'Ufficio di Presidenza.».

Articolo 6. *(Approvato nel testo modificato)*

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

7.1

(Ritirato)

URRARO

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Doveri dei componenti della Commissione)

1. Entro dieci giorni dalla nomina, i componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014 e nelle

eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII Legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel codice di cui al periodo precedente sopravvenga in seguito alla nomina, il componente della Commissione è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Camera di appartenenza ed il Presidente della Commissione medesima.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza, entro dieci giorni dalla prima seduta, condanne, carichi pendenti e imputazioni eventualmente ricevute per qualsiasi titolo di reato.».

Articolo 7. *(Approvato)*

Articolo 8. *(Approvato)*

Articolo 9. *(Approvato)*

Articolo 10. *(Approvato)*

Articolo 11. *(Approvato)*

11.1

(Respinto)

GRASSO

All'articolo 11, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le deliberazioni della Commissione sul compimento di atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei componenti della Commissione. Per il compimento di tali specifici atti di indagine la Commissione può delegare il Presidente, insieme a due componenti da lui individuati, uno di maggioranza e uno di opposizione. Allo stesso modo si procede per l'individuazione dei destinatari di tali atti, allorquando lo richiedano esigenze di segretezza. L'esecuzione degli atti di indagine è curata dalla polizia giudiziaria delegata a tal fine, con l'ausilio, ove occorra, dei magistrati e ufficiali di collegamento collaboratori della Commissione.».

Art. 12.

*(Pubblicità dei lavori)***12.1****(Respinto)**

GRASSO

All'articolo 12, comma 1, prima delle parole: «La Commissione può disporre che», inserire le seguenti: «Le sedute della Commissione sono pubbliche.».

12.2**(Approvato)**

GRASSO

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «impianti audiovisivi a circuito chiuso» inserire le seguenti: «e può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.».

12.3**(Ritirato)**

URRARO

Dopo il comma 5 sono aggiunti infine i seguenti:

«6. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre la redazione del resoconto stenografico di una o più sedute del Comitato medesimo.

7. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico di cui al comma precedente, che viene comunque redatto.».

Articolo 12. *(Approvato nel testo emendato)*

Art. 13.

*(Comitati)***13.1****(Respinto)**

GRASSO

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «un solo rappresentante».

13.2**(Approvato)**

URRARO

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: «bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza».

13.3**(Precluso)**

GRASSO

All'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: «bimestralmente» con la seguente: «periodicamente».

13.4**(Approvato)**

URRARO

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.».

13.5**(Approvato)**

GRASSO

All'articolo 13, sopprimere il comma 4.

Articolo 13. *(Approvato nel testo emendato)*

Articolo 14. *(Approvato)*

Art. 15.

(Attività istruttoria)

15.1**(Respinto)**

GRASSO

All'articolo 15, comma 1, sopprimere la parola: «libere» e dopo la parola: «audizioni» aggiungere le seguenti: «a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, ovvero audizioni in forma libera. La Commissione procede di norma ad audizioni a testimonianza».

15.2**(Approvato)**

URRARO

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 14,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva,»;

15.3**(Ritirato)**

URRARO

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Commissione procede alle audizioni nelle forme previste dall'articolo 4 della legge istitutiva, salvo diversa deliberazione.».

Articolo 15. *(Approvato nel testo emendato)*

Articolo 16. *(Approvato)*

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente)

17.1 (testo 2)**(Approvato)**

URRARO

Al comma 2, le parole: «avviso di ricevimento o» sono sostituite dalle seguenti: «avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata».

Articolo 17. *(Approvato nel testo emendato)*

18.1**(Approvato)**

GRASSO

All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «366 e seguenti» inserire le seguenti: «del Capo I del Titolo II del codice penale.».

Articolo 18. *(Approvato nel testo emendato)*

19.1**(Approvato)**

GRASSO

All'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «18 febbraio 2010», con le seguenti: «23 settembre 2014» e sostituire le parole: «4 agosto 2008, n. 132» con le seguenti: «19 luglio 2013, n. 87».

Articolo 19. *(Approvato nel testo emendato)*

Art. 20.

*(Archivio della Commissione)***20.1 (testo 2)****(Approvato)**

URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «d'intesa con i Presidenti delle due Camere.» sono aggiunte infine le seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, il Presidente può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio.».

Articolo 20. *(Approvato nel testo emendato)*

Art. 21.

*(Relazioni al Parlamento)***21.1 (Identico al successivo)****(Approvato)**

GRASSO

All'articolo 21 sostituire le parole: «lettera o)» con le seguenti: «lettera z)».

21.2**(Approvato).**

URRARO

Al primo comma, le parole: «lettera o)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)».

21.3 (testo 2)**(Approvato).**

LATTANZIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge istitutiva con cadenza semestrale con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.».

Articolo 21. *(Approvato nel testo emendato)*

Articolo 22. *(Approvato)*

Articolo 23. *(Approvato)*

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

24.1 (testo 2)**(Approvato)**

URRARO

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a qua-

lificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima e in sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi definisce l'oggetto e i termini di inizio e scadenza, salvo rinnovo, dello stesso. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.»;

2) *Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «i collaboratori esterni», sono inserite le seguenti: «anche a tempo parziale».*

24.2

(Approvato)

GRASSO

All'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5, comma 1», con le seguenti: «agli articoli 5 e 6».

24.3

(Assorbito)

URRARO

All'articolo 24, comma 2, le parole: «, comma 1,» sono soppresse.

Articolo 24. *(Approvato nel testo emendato)*

Articolo 25. *(Approvato)*

**EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO
INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI**

C.41

(Respinto)

GRASSO

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenente ad altro gruppo parlamentare.».

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

Titolo I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVIII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Le prerogative dell'Ufficio di Presidenza sono esercitate dal Presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il Presidente riferisce tempestivamente all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente propone alla Commissione, di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

Art. 13.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commis-

sione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli da 372 a 382 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso siano commessi fatti previsti come reati dagli articoli da 366 a 382 di cui al Capo I del Titolo II del codice penale.

Art. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, il Presidente può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 21.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge istitutiva, con cadenza semestrale con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è

illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 22.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo 20, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

Titolo V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima e in sede di affidamento dell'incarico, del quale l'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi definisce l'oggetto e i termini di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

Art. 25.

*(Modifiche al regolamento della Commissione
e rinvio alla legge istitutiva)*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

Art. 1.

(Composizione)

1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno.

2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I Gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.

3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.

(Funzioni)

1. I Comitati, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono trimestralmente alla Commissione, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La Commissione o l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possono delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

Art. 3.

(Svolgimento delle sedute)

1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.
2. I Comitati si riuniscono in giorni ed orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione.
3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il Presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un Gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

Art. 4.

(Validità delle riunioni)

1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato stesso.
2. Previa autorizzazione del Presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.
3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.

(Collaboratori assegnati ai Comitati)

1. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.
2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

